

Oggetto: Documento 1, e allegati Documento 2 e Documento 3, osservazioni sul progetto di “realizzazione del 3° modulo di discarica a servizio della piattaforma di trattamento e smaltimento di Villacidro” – Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)

I sottoscritti cittadini di Villacidro, relativamente allo S.I.A di cui all'oggetto, sottopongono alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni.

1) Lo SIA non valuta adeguatamente la prossimità di localizzazione del progetto proposto con il SIC (Sito di Interesse Comunitario) denominato “Monte Linas-Marganai” (ITB041111), di rilevante interesse conservazionistico europeo, né gli effetti sugli habitat e le specie che caratterizzano il sito della Rete Natura 2000.

Pur evidenziando che “L'area di progetto non ricade all'interno di siti SIC. Il più vicino SIC è posto a circa 10 km a Sud dell'area di intervento ed è individuato dal codice ITB041111 “Monte Linas – Marganai”, con una superficie di circa 23.673 ha. L'area risulta di grande interesse botanico, archeologico, paleontologico, faunistico, paesaggistico e storico-sociologico”, al punto 1.3. dello SIA (Motivazioni e giustificazioni di carattere economico, sociale e ambientale) si afferma che “L'area di intervento risulta inoltre in disponibilità della proponente ed è libera da vincoli di carattere ambientale, come dettagliato nel Quadro Programmatico del presente Studio”, e al punto 4.2.4. (Ecosistemi) il proponente afferma che “Non vi sono emergenze ecosistemiche di pregio nelle aree circostanti” .

Tali affermazioni evidenziano un'analisi approssimativa e una sottovalutazione della componente ambientale e quindi degli effetti dell'intervento sulla stessa.

Infatti la Società proponente, nonostante riconosca la prossimità del SIC con l'area di realizzazione dell'intervento proposto, non ha comunque predisposto lo studio per la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 8.9.1997 e s.m.i., ritenendo evidentemente che l'Incidenza non sia dovuta. A questo proposito occorre rimarcare che, in applicazione delle direttive comunitarie, deve essere svolta una Valutazione di Incidenza anche per interventi che, pur collocati all'esterno dei Siti, possono avere effetti indiretti e comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché sulla coerenza complessiva della Rete Natura 2000, come quello in esame.

L'art. 6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) prevede infatti che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, sia soggetto a procedura di valutazione di incidenza ambientale, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La valutazione si applica inoltre anche a qualsiasi piano o progetto che, pur sviluppandosi all'esterno, può comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Anche l'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) stabilisce che “Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il

deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione".

Tale concetto viene rafforzato nella "Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat" della Commissione europea, che sottolinea l'importanza dell'applicazione delle salvaguardie di cui all'art. 6, paragrafo 3, alle pressioni di sviluppo all'esterno di un sito Natura 2000, che possano avere incidenze significative su di esso. Viene tra l'altro evidenziato che *"la procedura dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative sugli habitat e sulle specie derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso".*

Inoltre l'art. 5 (comma 4) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal DPR n. 120 del 12 marzo 2003, prevede che *"Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G."*

Il progetto proposto, invece, non fornisce gli elementi necessari che possano escludere incidenze significative sul SIC "Linis-Marganai", come prevede la normativa comunitaria e nazionale in materia che - è bene ricordare - è finalizzata ad assicurare la salvaguardia della biodiversità e il mantenimento delle specie selvatiche e degli habitat presenti nei siti della Rete Natura 2000 in uno stato di conservazione favorevole. Né sono state svolte nello SIA valutazioni adeguate e documentate sugli effetti indiretti dell'impianto nei confronti di habitat e specie sia nelle fasi di cantiere e sia in quelle di esercizio, nel rispetto delle procedure previste in materia dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE).

2) Lo SIA presentato a valutazione non tiene conto della realtà produttiva sulla quale andrà ad incidere l'ampliamento della discarica proposto.

Il proponente esprime una valutazione soggettiva e generica e non prende in alcuna considerazione le specifiche attività che si svolgono nel territorio circostante e che possono subire effetti negativi dall'attività di smaltimento dei rifiuti.

Non dimentichiamo infatti che il territorio circostante il sito della discarica è caratterizzato da una forte e importante vocazione agro-alimentare, nonostante lo SIA non menzioni minimamente la presenza delle numerose aziende. Nell'area di Villacidro, come riportato nell' Atlante Nazionale del Territorio Rurale, Dossier del Sistema locale di Villacidro, 2007-2013 - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono prodotti numerosi alimenti e vini a marchio (http://www.reterurale.it/downloads/atlante/Sardegna/cagliari/Villacidro_CA.pdf):

Prodotti Tipici: DOC E IGP (Denominazioni registrate presenti nel Sistema Locale di Villacidro)

- Agnello di Sardegna IGP
- Fiore Sardo DOP

- Pecorino Romano DOP
- Pecorino Sardo DOP
- Olio extra-vergine di oliva Sardegna DOP
- Zafferano di Sardegna DOP
- Carciofo Spinoso di Sardegna DOP

Vini: DOC, DOCG E IGT (Denominazioni registrate presenti nel Sistema Locale di Villacidro)

- Cannonau di Sardegna DOC
- Giro' di Cagliari DOC
- Malvasia di Cagliari DOC
- Monica di Cagliari DOC
- Monica di Sardegna DOC
- Moscato di Cagliari DOC
- Moscato di Sardegna DOC
- Nasco di Cagliari DOC
- Nuragus Di Cagliari DOC
- Sardegna Semidano DOC
- Campidano di Terralba DOC
- Vermentino di Sardegna DOC
- Isola dei Nuraghi IGT Marmilla IGT

La nuova politica comunitaria in agricoltura è orientata alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti agroalimentari, politica che mal si concilia con la presenza di un sistema di trattamento dei rifiuti in prossimità della aziende produttrici. Anche il D.L. 228 del 18.05.2001 prevede una sostanziale inidoneità delle zone agricole, caratterizzate per qualità e tipicità dei prodotti, ad ospitare discariche. In particolare l'art. 21 che detta "**Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità**" stabilisce:

1. *Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:*

- la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);*
- le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;*

2. *La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:*

- la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;*

b) *l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.*

Tale articolato è stato recepito nel capitolo 11 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, dove il divieto di realizzazione di impianti di gestione rifiuti *“si applica alle aree caratterizzate da prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); alle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; alle zone aventi specifico interesse agrituristico”.* (Disposizione riportata anche dal proponente nello SIA al punto 2.1.3 Piano regionale dei Rifiuti, pag. 41)

Secondo il disposto legislativo citato, la diffusione delle produzioni a indicazione geografica protetta (IGT) e a denominazione di origine protetta (DOP), nel territorio circostante all'intervento e nell'area vasta di riferimento costituisce fattore escludente per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti (discariche).

Occorre tra l'altro rilevare che proprio la presenza dell'impianto di trattamento dei rifiuti ha già costituito e costituirà sempre di più, nell'immediato e nel prossimo futuro, uno dei maggiori ostacoli per l'insediamento di nuove attività, in particolare di tipo agro-alimentare.

Si ritiene pertanto che lo S.I.A. sia stato elaborato tenendo conto prevalentemente degli aspetti formali della procedura, ma trascurando gli elementi sostanziali di contenuto e lasciando più che un dubbio sul grado di certezza che l'iniziativa in questione non pregiudicherà la salute delle popolazioni interessate, gli ecosistemi naturali e semi-naturali e la vocazione agro-pastorale dell'intera area, caratterizzata da una produzione diffusa a indicazione geografica protetta e a denominazione di origine protetta, fattore escludente per la localizzazione di impianti di incenerimento.

3) Rispetto al Quadro di Riferimento Progettuale occorre anche evidenziare che lo SIA risulta incompleto in quanto manca l'analisi dell'alternativa zero.

Al punto 1.2. dello SIA (Individuazione dell'alternativa zero) il proponente liquida semplicisticamente il problema posto da alternativa zero affermando che *“L'alternativa “zero” è anche conosciuta con il termine “do nothing”, cioè a dire del “non fare nulla” ed è rappresentata dall'evoluzione possibile dei sistemi ambientali in assenza dell'intervento. Si utilizza quando l'opera proposta ha un impatto talmente elevato dal punto di vista ambientale da preferire la non realizzazione della stessa”*

Il proponente non considera che le MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) si sono oggi notevolmente evolute sotto il profilo dell'impatto ambientale e dell'economicità, rispetto al momento in cui venne redatto e approvato il Piano Regionale dei Rifiuti (2008), così come è notevolmente cambiato rispetto al 2006 (anno di riferimento del Piano Regionale) il quadro generale di riferimento della gestione dei rifiuti in Sardegna, come evidenziato dalla valutazione dei dati riferiti al 2013, riportati dall'ISPRA nel Rapporto Rifiuti Urbani, Edizione 2014.

Secondo questo rapporto infatti le quantità di rifiuti prodotte in Sardegna sono diminuite dal 2006 di circa il 15% (circa -120.000 tonn/anno), con quote sempre minori di rifiuti indifferenziati inviati a discarica ed incenerimento e con raccolte differenziate che hanno già superato il 65% (Medio Campidano 65,6%). Tale situazione non giustifica più la previsione impiantistica proposta dal piano, altrimenti il Medio Campidano ed eventualmente le altre province sarde che stanno raggiungendo la quota del 65% di RD non potranno più superarla, salvo scaricare i maggiori costi per il minor conferimento sulle tariffe e quindi sulle tasche dei cittadini. D'altra parte a livello nazionale diverse province hanno già raggiunto quote molto superiori al 65% (Treviso 78,2%, Pordenone 75,8%, Belluno 70,7%) dimostrando che con buone pratiche di RD è possibile non solo smaltire meno in discarica, ma anche superare il costoso, inutile, inquinante e antieconomico sistema delle discariche perché in questo modo si perdono definitivamente materiali ancora riciclabili, possibili generatori di ulteriore sviluppo e occupazione.

Si segnala a tal proposito come già dai primissimi anni 2000 si sono sviluppati nel mondo sistemi impiantistici di trattamento a freddo in grado di sottrarre fino all'80% di rifiuti residui (a valle delle politiche di riduzione e di raccolta differenziata) dalle discariche e dall'incenerimento. Si tratta di sistemi che, sviluppando tecnologie di "estrazione" di scarti ancora riciclabili e inviando a compostaggio le frazioni biodegradabili, consentono di minimizzare in quantità e in pericolosità i rifiuti da conferire in discarica e agli inceneritori.

Il proponente sembra non essere a conoscenza dell'esistenza dei più moderni sistemi di recupero e riciclo dei rifiuti, come si evince anche dalle conclusioni dello Studio presentato: *“Va inoltre sottolineato che l'ampliamento dell'impianto si inserisce nello sviluppo di un sistema integrato di smaltimento rifiuti, consentendo la collocazione e lo smaltimento di quei rifiuti che, per motivi tecnici e quindi economici non possono sostenibilmente essere sottratti al ciclo dei rifiuti”*

L'"alternativa zero" (il cosiddetto *“do nothing”*) non va, invece, intesa nel senso che senza il nuovo modulo di discarica previsto dal progetto il territorio resterà privo di un qualunque sistema di trattamento dei rifiuti e la frazione secca degli RSU dovrà essere smaltita altrove. Va intesa nel senso di ipotizzare scenari alternativi come principalmente l'avvio di una raccolta porta a porta spinta e in tutti i Comuni conferitori, e, in secondo luogo, la sostituzione e la riconversione dell'attuale discarica con tecnologie più aggiornate per la selezione, preselezione ed estrusione/trattamento meccanico biologico *“a freddo”*, che evitino emissioni nocive nell'ambiente e costi esorbitanti di realizzazione e di esercizio a carico delle amministrazioni e dei cittadini.

Di tali tecniche non viene fatta alcuna menzione nello S.I.A. che si limita a descrivere esclusivamente le scelte progettuali e, di fatto, non prende in considerazione alternative strategiche contravvenendo ad uno degli scopi dello S.I.A.

4) Il territorio di Villacidro ospita una discarica già dagli anni '80, ma nello SIA proposto non risultano riferimenti a controlli e monitoraggi sul bioaccumulo di sostanze tossiche e cancerogene che tengano conto anche degli effetti di dosi basse e bassissime a lungo termine, né di analisi sull'eventuale relazione tra esposizione a fattori cancerogeni e l'insorgenza di neoplasie maligne, considerato che le manifestazioni possono verificarsi anche a distanza di molti anni dal rischio.

I cittadini hanno sollevato forti preoccupazioni per la loro salute, l'ambiente e le produzioni agro-

alimentari della zona, in relazione alla presenza della discarica e al suo ampliamento, lamentando l'assenza o la scarsità dei dati di rilevamento sulla contaminazione del suolo, dei vegetali e dei prodotti agro-alimentari prodotti nell'area vasta interessata e una percezione dell'incremento dei morti per patologie tumorali in questi ultimi anni.

In considerazione delle osservazioni esposte, i sottoscritti chiedono che lo S.I.A. venga respinto perché incompleto, approssimativo e incongruo relativamente ai seguenti aspetti:

- 1. non viene svolta la Valutazione di Incidenza Ambientale, che obbligatoriamente deve essere ricompresa nella VIA, non consentendo quindi che vengano valutati gli effetti del progetto su specie e habitat prioritari e di interesse comunitario, come prevede la normativa;**
- 2. non tiene conto delle tutele che devono essere obbligatoriamente assicurate alla realtà produttiva del territorio, dove insiste una presenza diffusa di prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) e a denominazione di origine protetta (DOP) e controllata (DOC), fattori escludenti per la localizzazione di impianti di incenerimento;**
- 3. manca l'analisi dell'Alternativa zero;**
- 4. non risultano riferimenti a controlli e monitoraggi sul bioaccumulo di sostanze tossiche e cancerogene.**

Chiedono inoltre che vengano acquisiti, in ogni caso e prima del rilascio di qualsiasi parere o autorizzazione, i dati su eventuali contaminazioni di sostanze tossiche a carico del territorio interessato e delle relative produzioni agro-alimentari.

In attesa di un riscontro nel merito, si inviano distinti saluti.

Data

Firme

Recapito postale e Email